

REGOLAMENTO

dei cimiteri comunali di
Lodrino-Prosito

Lodrino 1979

1. Sorveglianza dei cimiteri

Art. 1

I cimiteri comunali sono posti sotto sorveglianza del Municipio, il quale veglia a che gli stessi siano mantenuti in buono stato in tutte le sue parti.

Art. 2

La manutenzione e la cura dei cimiteri è affidata all'usciera comunale, il quale funge da guardiano e affossatore. Ad esso sono assegnate le seguenti mansioni:

- a) di tenere in perfetto ordine i viali e gli spazi tra fossa e fossa;
- b) di curare l'ordine e la nettezza di tutta l'area del cimitero, impedendovi la crescita di erbacce;
- c) scavare le fosse in conformità delle prescrizioni ed assistere e vigilare durante le inumazioni;
- d) in genere vigilare sull'osservanza delle disposizioni contemplate nel presente regolamento, facendo rapporto al Municipio per ogni infrazione.

2. Inumazione

Art. 3

Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e le ossa di:

- a) persone decesse nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) persone domiciliate nel Comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale;
- c) persone non domiciliate nel Comune, ma aventi diritto di sepoltura in tombe di famiglia;
- d) persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale;
- e) persone non domiciliate e non attinenti, per le quali la famiglia facesse richiesta di inumazione.

Il Municipio può concedere le inumazioni di salme, ceneri e resti di persone non attinenti e non domiciliati, ma i cui stretti familiari sono ivi domiciliati.

Art. 4

Nessuna inumazione potrà aver luogo senza il nulla-osta del Municipio.

Art. 5

Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno, e gli orari saranno fissati dal Municipio, volta per volta.

Per le inumazioni nei campi comuni, si deve far capo a cofani di legno dolce, di uno spessore non superiore ai 3 cm.

E' assolutamente proibito l'impiego di cofani aventi casse metalliche, mentre le stesse sono obbligatorie nelle tombe di famiglia.

Il Municipio si riserva di controllare le casse e la relativa sigillatura. Il Municipio deve tenere la registrazione di tutte le salme e ceneri deposte nel camposanto con: nome, cognome, età, paternità e nazionalità del defunto.

Art. 6

Un cofano non può contenere che una salma, ad eccezione di quella della madre e del neonato, morti all'atto del parto.

Art. 7

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

- | | |
|--|------------------------|
| a) per adulti | ml. 2,00 di lunghezza |
| | ml. 0,80 di larghezza |
| | ml. 1.80 di profondità |
| b) per ragazzi fino all'età di 12 anni | ml. 1,50 di lunghezza |
| | ml. 0,60 di larghezza |
| | ml. 1,50 di profondità |

Art. 8

L'occupazione dei posti, deve di regola farsi cominciando da un'estremità di ciascun campo, procedendo in modo progressivo.

Art. 9

Le fosse sono eseguite dall'affossatore comunale. Questi deve prestare la sua opera per il collocamento delle bare.

Le prestazioni relative sono gratuite per i domiciliati e dimoranti nel Comune.

Art. 10

Le ossa rinvenute nelle fosse e non reclamate, saranno raccolte e sepolte nel medesimo luogo a maggiore profondità.

Le ossa reclamate e riposte in altre fosse, dovranno essere rinchiusi in casse di legno piombate e collocate alla profondità di almeno 1 metro. Il lavoro è a carico degli interessati.

Art. 11

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, dovranno contenere solo le ceneri di una delle salme. Esse saranno collocate nei loculi e dovranno portare l'indicazione delle generalità del defunto. E' data la possibilità di deporre nella nicchia più urne.

3. Esumazione e traslazione delle salme

Art. 12

Le esumazioni sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e secondo le necessità per far posto ad altre inumazioni.

Art. 13

Le esumazioni straordinarie ed operate prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura ed eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o dietro richiesta motivata dai familiari, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Dipartimento delle opere sociali, Sezione sanitaria, Servizio igiene. Le esumazioni eseguite prima della scadenza dovranno essere fatte alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale. L'autorizzazione del Dipartimento delle opere sociali è soggetta ad una tassa, la quale è incassata a cura di detto Dipartimento. Inoltre a carico degli interessati sono addebitate tutte le altre spese che l'esumazione richiesta ha causato.

Art. 14

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborsare l'eventuale tassa pagata.

4. Concessioni e scadenze

Art. 15

Per ottenere la concessione di sepoltura, si dovrà inoltrare al Municipio un'istanza scritta e firmata dal richiedente, nella quale devono essere indicati con precisione: il nome e il cognome del defunto che vi deve essere sepolto, o alla famiglia a cui deve essere accordata la concessione, la quale è rilasciata dietro pagamento della relativa tassa.

Art. 16

Per ogni richiesta di concessione, dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa far capo per tutto quanto si riferisce ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 17

Le concessioni di posti, non danno diritto alla proprietà del terreno, ma solo all'uso dello stesso, per cui il terreno concesso non è alienabile.

Art. 18

Allorchè un monumento o una tomba viene a guastarsi in qualsiasi modo, o costituisce un pericolo per la sicurezza delle persone, o leda i diritti di altri concessionari, o al decoro del cimitero, gli interessati sono tenuti ad eseguire nel termine che verrà loro assegnato, tutte le riparazioni atte ad eliminare l'inconveniente.

Nel caso che le stesse non fossero eseguite, verranno revocate le relative concessioni, ed i posti con i relativi monumenti passeranno in proprietà del Comune.

Art. 19

Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni e guasti recati da terzi ai monumenti eretti in cimitero.

Art. 20

Per i loculi e per le tombe, la concessione ha una durata di 20 anni, rinnovabili per altri 20, mentre non saranno più concesse autorizzazioni a tombe di famiglia.

La spesa per la chiusura della cella, rispettivamente l'incisione dell'epigrafe, è a carico dei privati.

L'incisione e la fotografia, dovrà essere eseguita in conformità al modello depositato presso la cancelleria comunale.

5. Edilizia e polizia

Art. 21

I giorni e l'orario di apertura al pubblico del Cimitero, sono fissati dal Municipio, tenuto conto delle particolari esigenze.

Art. 22

L'introduzione dei cani nel recinto del cimitero è assolutamente vietata.

Art. 23

Per la costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi, cordoni, croci, e ricordi funebri di qualsiasi genere, deve essere presentata domanda scritta al Municipio, corredata dal progetto in scala 1 : 10.

Ogni successiva modificazione della struttura del monumento, deve essere preventivamente autorizzata dal Municipio. In ogni modo il Municipio si riserva di fare apportare quelle modifiche di carattere estetico, letterario ed igienico dettate dal suo prudente criterio, e dalle vigenti disposizioni.

Le lapidi ed i monumenti devono avere l'altezza massima di:

a) per adulti: ml. 1,20

b) per fanciulli sino a 12 anni: ml. 0,80

I cordoni devono avere le seguenti dimensioni: 180 x 80, rispettivamente 150 x 60

Art. 24

I monumenti, le lapidi, i cordoni, le croci, ed ogni altro ricordo funebre che sono collocati nel cimitero, sono, per tutta la durata della concessione di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta pure l'obbligo della manutenzione.

Se gli interessati non ottempereranno a tale obbligo, il Municipio provvederà a spese dei concessionari.

Art. 25

I monumenti, e le lapidi, non potranno essere lavorati all'interno del cimitero, ma essere trasportati già pronti per essere posati, salvo piccoli lavori di adattamento o di rifinitura, che non possono essere eseguiti altrove.

In ogni modo non è permesso nessun lavoro alle tombe e alle cappelle, nei giorni festivi, e in modo particolare nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre ed il 5 novembre inclusi.

Art. 26

La terra, le pietre ed altri residui delle opere eseguite, o in corso di costruzione devono essere trasportati immediatamente fuori del Cimitero. In caso di ritardo nell'adempimento di tale obbligo, il Municipio provvederà a spese dei concessionari.

Art. 27

Scaduta la concessione dei posti, i monumenti, le croci, le lapidi, i cordoni, e ogni altro ricordo funebre, dovranno essere tolti

e ritirati dai familiari entro un mese dalla data della notifica, dopo di che diverranno di proprietà del Comune, che ne potrà disporre nel modo che riterrà opportuno.

Art. 28

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, o sempreverdi che devono essere regolati in modo da non superare l'altezza di ml. 1,20.

Inoltre non devono sporgere dal perimetro del posto occupato. In caso contrario, o quando le stesse fossero d'impedimento alla sorveglianza del Cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 29

Le tombe devono essere tenute in ordine, fiori avviziati e corone in ferro arrugginite dovranno essere asportati.

I fiori dovranno essere collocati in recipienti adatti. Sono proibiti le latte ed altri recipienti deteriorabili o inadatti.

5. Tasse

Art. 30

1. Per sepoltura

- a) per persone decesse nella giurisdizione comunale e per i domiciliati Gratuito
- b) per gli attinenti non domiciliati. Fr. 100.00
- c) per i non attinenti e non domiciliati Fr. 200.00

2. Ricordi funebri

- a) croci in legno Gratuito
- b) lapidi e monumenti fr. 50.00
- c) per la posa di cordoni fr. 20.00

3. Loculi cinerari

- a) per i domiciliati nel Comune fr. 200.00
- b) per attinenti non domiciliati fr. 300.00
- c) per i non attinenti e non domiciliati fr. 400.00
- d) per ogni ulteriore urna depositata fr. 50.00

N.B. Per il rinnovo della concessione ventennale è riscossa una tassa di uguale importo di quella iniziale della rispettiva categoria.

4. Tombe di famiglia rinnovo ogni 50 annifr. 3000.00

7. Disposizioni varie

Art. 31

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento o arrecherà danni e sfregi al cimitero, è punito con una multa da fr. 20.— a fr. 500.—, oltre all'ordine di demolire tutte le opere costruite abusivamente e al risarcimento dei danni, riservata l'azione penale.

8. Disposizioni transitorie e finali

Art. 32

Le tasse saranno applicate con effetto retroattivo per tutte le concessioni date in via provvisoria.

Art. 33

Il Municipio decide le contestazioni relative alle interpretazioni e all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 34

L'entrata in vigore del presente Regolamento avverrà non appena avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale e dal Lod. Consiglio di Stato.

Art. 35

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, verrà abrogato quello approvato dal Lod. Consiglio di Stato in data 30 settembre 1932.

Approvato dal Consiglio Comunale di Lodrino nella sua seduta del 17 aprile 1978.

Per il Consiglio Comunale

Il presidente
L. Stacchi

Il segretario
G. Mattei

Si certifica che il presente regolamento è stato pubblicato presso la cancelleria comunale a norma e nei termini di legge.

Per il Municipio

Il sindaco
W. Barelli

Il segretario
G. Mattei

Approvato con risoluzione governativa del 21 giugno 1978.